DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1971

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere, fino al 30 aprile 1972 incluso, la commercializzazione di sementi di trifoglio bianco, soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1971 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che la produzione delle sementi della categoria « sementi certificate » della sottospecie trifolium repens L. var. giganteum è deficitaria e non consente di provvedere all'approvvigionamento nella Repubblica francese ;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi certificate delle specie provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese ad ammettere, fino al 30 aprile 1972 incluso, la commercializzazione di sementi della sottospecie trifolium repens L. var. giganteum, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, alla commercializzazione nel suo territorio, fino al 30 aprile 1972 incluso, 400 tonnellate al massimo di sementi non certificate delle sottospecie trifolium repens L. var. giganteum alle condizioni che :

a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ;

b) gli imballaggi di dette sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurano almeno le seguenti indicazioni :

— menzione che le sementi non sono state oggetto di certificazione ufficiale,

— servizio di controllo,

— specie,

— numero di riferimento della partita,

— peso netto o lordo dichiarato.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione, prima del 1° ottobre 1972, le quantità di sementi, soggette a requisiti ridotti, che sono ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.